



# COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

**COPIA**

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 31-05-2022

### OGGETTO:

**Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022.**

Nel giorno 31-05-2022 in Bettona, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare a domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta Pubblica; Convocazione Ordinaria in Prima

Effettuato l'appello nominale risultano:

Sindaco BAZZOFFIA VALERIO

BAZZOFFIA VALERIO	P	PASTORELLI LUCA	P
Castellini Andrea	P	FERRACCI ALESSANDRO	P
CAMILLETTI FILIPPO	P	MARCANTONINI LAMBERTO	A
TAGLIONI ANGELA	P	MASSUCCI FRANCO	P
SIGNA MONIA	P	Schippa Gian Luca	P
FASTELLINI ALESSIO	P	Bambini Lucio	P
CIOTTI MAURO	P		

Scrutatori : FASTELLINI ALESSIO  
CIOTTI MAURO

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. BAZZOFFIA VALERIO .

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Taralla Marco .

Sulla Proposta N. 22 del 23-05-2022 riferita alla presente Deliberazione del Consiglio Comunale, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari.

***Si attesta che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.***

Li, 09-06-2022

Il Pubblico Ufficiale

## PARERE TECNICO

Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere tecnico:

**Favorevole**  
**Data 26-05-2022**

Firmato digitalmente da:

Minni Stefano

## PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere contabile:

**Favorevole**  
**Data 26-05-2022**

Firmato digitalmente da:

Minni Stefano

Presenti = 12 (Bazzoffia, Castellini, Ciotti, Camilletti, Fastellini, Ferracci, Signa, Pastorelli, Marcantonini, Massucci, Bambini, Schippa).

Assenti = 1 (Taglioni)

Il Sindaco spiega che a seguito del Piano Finanziario AURI è previsto un aumento di circa il 2 %, tutto sommato molto contenuto se solo si pensa agli aumentati costi di energia e carburante, a fronte poi di alcuni miglioramenti nel servizio tra cui : la nuova attività di bollettazione; l'installazione, il controllo e lo scaricamento dati di alcune fototrappole; la rimodulazione del servizio nel centro storico.

Lo stesso Primo Cittadino cede poi la parola al Consigliere Ciotti invitandolo ad enunciare proprio le novità del servizio presso il centro storico.

Il Consigliere Ciotti rende noto che saranno distribuite delle buste targhettate destinate ad essere lette con apposito lettore ottico, così come dei nuovi sacchetti per il rifiuto organico, pure essi targhettati. Aggiunge anche che in tutto il Comune cambieranno le modalità di ritiro dei pannoloni con l'utilizzo di appositi sacchi e che il lavaggio dei vicoli sarà effettuato con una macchina apposita molto adatta all'eliminazione degli escrementi dei piccioni.

Uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere Ciotti, chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri Schippa e Bambini.

Il Consigliere Schippa annuncia voto di astensione rimarcando, ancora una volta, i costi eccessivi praticati dal gestore e sottolineando come circa trecento utenze, non ascrivibili a civile abitazione, agiscano autonomamente con costi che vanno a gravare sui cittadini.

Il Consigliere Bambini annuncia voto contrario e stigmatizza il fatto che il Comune di Bettona è uno dei più virtuosi dell'intera provincia, ma che i suoi cittadini non ne ricavano benefici.

I Consiglieri comunali procedono quindi alla votazione in forma palese, per alzata di mano.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

La votazione dà il seguente esito:

Favorevoli all'approvazione = 9 (Bazzoffia, Castellini, Ciotti, Camilletti, Fastellini, Taglioni, Ferracci, Signa, Pastorelli).

Astenuti = 2 (Schippa e Massucci)

Contrari = 1 (Bambini).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATA la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha previsto la complessiva riforma del sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, e che, in particolare, ha disposto all'art. 1 comma 780 l'abrogazione a decorrere dal 01/01/2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo restando la disciplina TARI;

VISTO il vigente regolamento comunale che disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/09/2020 e successivamente adeguato e modificato con la deliberazione consiliare n.22 del 31/12/2022;

CONSIDERATO quanto disposto:

- dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con la L. 19/12/2019 n. 157, che ha dettato disposizioni in materia di riscossione dei tributi locali e che, con l'art. 58 quinquies, è intervenuto sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR 158/99 per accorpate gli studi professionali (sino ad oggi rientranti nella categoria "uffici, agenzie e studi professionali") alla categoria "banche ed agli istituti di credito";
- dalla Deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con cui l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) - alla quale con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

- dalla Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 di ARERA recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la Deliberazione di Arera n. 158/2020/R/rif recante "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", che mantiene ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19*"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...]. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;

OSSERVATO che l'Autorità Umbria Rifiuti e Idrico (AURI), in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto a trasmettere a questo Ente il Piano finanziario validato dalla delibera n. 5 del 22/06/2021, dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborato in base a quanto stabilito dall'articolo 6.3 del Metodo Tariffario di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 Gennaio 2022 con la quale la stessa autorità ha approvato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (TQRIF) definendo degli standard minimi tecnici e contrattuali per la gestione della Tariffa che sono stati declinati sulla base di una Matrice a quattro Schemi regolatori;

RILEVATO altresì che ARERA ha stabilito che l'entrata in vigore della suddetta disciplina avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2023 ma i comuni o gli Enti Territorialmente competenti nella fase di approvazione del PEF 2022 dovranno individuare il posizionamento della gestione del servizio nella matrice degli schemi regolatori;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 16 del 30/04/2022 con la quale è stato stabilito quanto segue:

- il quadrante di riferimento del TQRIF su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei comuni o dei gestori, sia il quadrante I;
- per l'anno 2022 le componenti CQ tv e CQ tf non vengono valorizzate, riservandosi di valutare la valorizzazione per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 18/05/2022 avente ad oggetto: “Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del modello MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif”;

DATO ATTO che l'incremento del valore PEF 2022 rispetto al PEF 2021 (“tetto alle entrate tributarie”) è stato fissato da AURI nella misura del 7,55% e pertanto il PEF finale 2022 è determinato in importo finale al lordo delle detrazioni pari ad € 1.058.243,00;

ATTESO che i costi eccedenti il livello massimo di crescita dovranno spalmarsi negli anni successivi, all'interno del limite di crescita;

CONSIDERATO che le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 consistono in:

- € 2.445,00 relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- € 0,00 relative al recupero evasione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

e che le stesse sono state comunicate da AURI ad ARERA unitamente al PEF 2022;

DATO ATTO che all'interno dei costi del comune - CARC sono stati ricompresi anche i costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI-TF dovuti al gestore per l'attivazione di nuovi servizi a decorrere dall'annualità 2022 e successive, giuste deliberazioni di Giunta comunale, che devono essere decurtati dai costi del comune, per una cifra corrispondente ad € 49.501,00;

VISTO il Piano economico finanziario 2022, che si allegata alla presente (allegato A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato Autorità umbra per rifiuti ed idrico (AURI);

DATO ATTO che, per le ragioni qui sopra riportate, il valore delle entrate tariffarie (ruolo TARI) sarà pari ad € 1.006.298,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, composto dalle seguenti voci di costo:

COSTI FISSI € 448.471,00

COSTI VARIABILI € 557.827,00

al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - contributo del MIUR;

PRESO ATTO che l'importo del ruolo TARI 2022 dovrà garantire la copertura dei costi complessivi qui sopra riportati (€ 1.006.298,00)

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RITENUTO di ripartire i costi del servizio sia fissi che variabili imputandoli per il 72,00% alle utenze domestiche ed il rimanente 28,00 % alle utenze non domestiche;

DATO atto che le tariffe sono al netto del tributo provinciale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 il quale, con delibera della Giunta Provinciale n. 246 del 13/12/2021, viene confermato, per il 2022, nella misura del 5% delle tariffe stabilite dai comuni per la TARI;

VISTI gli allegati A) e B), contenenti rispettivamente il Piano Economico Finanziario TARI 2022, validato con la delibera n. 2 del 18/05/2022 dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborato ai sensi del metodo MTR 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del modello MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif", e il piano tariffario dell'Ente relativo alla Tassa Rifiuti (TARI) 2022 e ritenuto opportuno procedere alla loro approvazione;

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

*regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...";*

- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

#### CONSIDERATO CHE:

-l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,*

*n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;

-a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

-a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in*

*sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

-a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%, dal 2021 riscosso direttamente da parte dell'ente provinciale;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando,*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

*ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;*

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, il quale ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022;

PRESO ATTO che si è disposto il pagamento in acconto della TARI 2022 nella misura del 70% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe, riduzioni e agevolazioni previste nell'anno 2021, con scadenza delle rate fissate al 30 giugno e 30 luglio 2022;

RITENUTO di dover stabilire nel 2 dicembre 2022, la scadenza di pagamento della rata a saldo e conguaglio dovuto per l'anno 2022 a titolo di tributo TARI;

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole, conservato agli atti, del Revisore unico dei Conti, di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

In esito alla discussione e votazione sopra riportata

## **DELIBERA**

1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022 del comune di Bettona, così come validato dalla delibera n. 2 del 18/05/2022 dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborato ai sensi del modello MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif" (allegato sub A);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

- 2) di approvare, per le motivazioni in narrativa riportate, che qui si intendono confermate, la ripartizione finale tra i costi fissi (€ 448.471,00) e i costi variabili (€ 497.972,00), per un ammontare finale del PEF 2022, al netto delle detrazioni (ruolo TARI) pari ad € 1.006.298,00
- 3) di approvare il piano tariffario e conseguenti tariffe del tributo TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2022, riportate nell'allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2022;
- 5) di dare atto che, sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia di Perugia (5%);
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/09/2020 e successivamente adeguato e modificato con l'atto consiliare n.22 del 31/05/2022;
- 7) di prendere atto e stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) 2022:
- **Acconto** - scadenze 30 giugno e 30 luglio 2022 nella misura del 70% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
  - **Saldo** - scadenza 2 dicembre 2022 a saldo e conguaglio di quanto già versato.
- 8) di dare atto che le tariffe stabilite con la presente deliberazione abbiano efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 9) di designare quale Funzionario Responsabile della TARI (Tributo Servizi Rifiuti) il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Stefano Minni;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;
- 11) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Alle ore 17:42, il Sindaco, preso atto che sono stati trattati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara tolta la seduta.

---

*L'atto originale è sottoscritto digitalmente da:*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

IL PRESIDENTE  
**BAZZOFFIA VALERIO**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**Taralla Marco**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 31-05-2022 COMUNE DI BETTONA

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.  
Lì 09-06-2022

Il Responsabile Servizio  
Taralla Marco

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2022 al 24-06-2022, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.  
Lì, 25-06-2022

Il Responsabile Servizio  
Taralla Marco

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-07-2022 ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.  
Lì, 05-07-2022

Il Responsabile Servizio  
Taralla Marco



## Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF2022.  
Ulteriori dettagli sono disponibili nel Tool di calcolo Arera, predisposto per singolo Comune

Rif. interno AURI n°

S2.03

Rif	Comune	Bettona
TQRIF	Scelta SCHEMA di riferimento Qualità TQRIF (Del. 15/22 Arera)	I

### Quadro di sintesi PEF 2022

<b>A</b>	<b>Totale "Costi Efficienti " MTR 2022 prima dell'applicazione del tetto</b>	<b>1.058.243</b>
	PEF 2021 - Approvato	985.349
	di cui costi variabili	258.133
	di cui costi fissi	727.216
	Fattore rho - Incremento % del PEF2022 sul PEF2021 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")	7,55%
<b>B</b>	<b>Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d. "Tetto ai costi ammissibili del PEF"</b>	<b>1.058.243</b>
<b>A-B</b>	Delta costi "MTR 2022" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti	-
<b>C</b>	<b>PEF 2022 FINALE al lordo delle detrazioni</b>	<b>1.058.243</b>
	Costi Variabili PEF2022 - Tv	560.271
	Costi Fissi PEF2022 - Tf	497.972
<b>D</b>	<b>Detrazioni</b>	
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	2.445
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-
<b>E</b>	<b>PEF 2022 FINALE al netto delle detrazioni (RUOLO TARI)</b>	<b>1.055.799</b>
	Costi Variabili PEF2022 - Tv	557.827
	Costi Fissi PEF2022 - Tf	497.972
<b>Nei fogli allegati sono disponibili i seguenti approfondimenti:</b>		
Foglio 1	Schema di sintesi PEF2022-25 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 363/2021 per gli anni 2022 e 2023	E' il prospetto ufficiale per ARERA, parte finale del TOOL Arera
Foglio 2	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri parametri ETC



	2022			2023			2024			2025		
	Comune di Belluno			Comune di Belluno			Comune di Belluno			Comune di Belluno		
	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Costi del/la gestione/azioni/ diversi/ del Comune	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CR1</b>	51.994	-	51.994	64.764	-	64.764	64.764	-	64.764	64.764	-	64.764
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CR3</b>	72.003	-	72.003	85.190	-	85.190	85.190	-	85.190	85.190	-	85.190
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CR4</b>	138.101	-	138.101	140.882	-	140.882	140.882	-	140.882	140.882	-	140.882
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	245.675	-	245.675	241.437	-	241.437	241.437	-	241.437	241.437	-	241.437
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MR-2 <b>CO<sup>10</sup><sub>11/12</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MR-2 <b>CO<sup>10</sup><sub>13</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivati variabili di cui all'articolo 9.3 del MR-2 <b>CO<sup>10</sup><sub>14</sub></b>	10.242	-	10.242	10.242	-	10.242	10.242	-	10.242	10.242	-	10.242
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	281	-	281	1.307	-	1.307	1.307	-	1.307	1.307	-	1.307
Fattore di Sharing <b>b</b>	0	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AI)</b>	112	-	112	523	-	523	523	-	523	523	-	523
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>10</sub></b>	28.789	-	28.789	40.676	-	40.676	40.676	-	40.676	40.676	-	40.676
Fattore di Sharing <b>a</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <b>b(1+ai)</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ai)AR<sub>10</sub></b>	12.667	-	12.667	17.898	-	17.898	17.898	-	17.898	17.898	-	17.898
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>ICM<sub>14</sub></b>	4.101	-	4.101	4.101	-	4.101	4.101	-	4.101	4.101	-	4.101
Oneri relativi all'IVA indebitabile - FARE VARIALE	-	50.934	50.934	-	52.820	52.820	-	52.539	52.539	-	52.409	52.409
Recupero della [1a]-[2ma] di cui al comma 4.3 del MR-2 - FARE VARIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[1Va] totale delle entrate fiscali relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 343/2021/R/FE</b>	<b>509.337</b>	<b>50.934</b>	<b>560.271</b>	<b>528.114</b>	<b>52.820</b>	<b>580.934</b>	<b>528.388</b>	<b>52.539</b>	<b>577.927</b>	<b>524.015</b>	<b>52.409</b>	<b>576.504</b>
Costi dell'attività di spezzamento e di smaltimento <b>CR1</b>	57.549	-	57.549	44.010	-	44.010	44.010	-	44.010	44.010	-	44.010
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	2.139	154.577	156.715	5.814	158.145	163.959	5.814	158.145	163.959	5.814	158.145	163.959
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	71.680	-	71.680	63.390	-	63.390	63.390	-	63.390	63.390	-	63.390
Costi relativi alla quota di crediti inutilizzabili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>41</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	22.589	-	22.589	26.387	-	26.387	26.387	-	26.387	26.387	-	26.387
Ammortamenti <b>Amm</b>	98.407	154.577	252.984	95.591	158.145	253.736	95.591	158.145	253.736	95.591	158.145	253.736
Accantonamenti <b>Ace</b>	31.570	-	31.570	39.479	-	39.479	43.577	-	43.577	43.896	-	43.896
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	9.130	41.891	51.022	19.288	44.323	63.611	19.288	44.323	63.611	19.288	44.323	63.611
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	41.891	41.891	-	44.323	44.323	-	44.323	44.323	-	44.323	44.323
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	10.424	-	10.424	14.810	-	14.810	16.119	-	16.119	17.712	-	17.712
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>1C</sub></b>	3.912	-	3.912	1.970	-	1.970	361	-	361	3.992	-	3.992
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MR-2 <b>CK<sub>operativ</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	55.037	41.891	96.929	75.547	44.323	119.870	83.344	44.323	127.668	83.888	44.323	128.211
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MR-2 <b>CO<sup>10</sup><sub>11/12</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MR-2 <b>CO<sup>10</sup><sub>13</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivati fissi di cui all'articolo 9.3 del MR-2 <b>CO<sup>10</sup><sub>14</sub></b>	49.501	-	49.501	49.501	-	49.501	49.501	-	49.501	49.501	-	49.501
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>IC<sub>10</sub></b>	14.434	1.260	15.694	14.434	1.260	15.694	49.501	1.260	49.501	49.501	1.260	49.501
Oneri relativi all'IVA indebitabile - FARE FISSA	-	27.293	27.293	-	29.908	29.908	-	27.555	27.555	-	27.299	27.299
Recupero della [1a]-[2ma] di cui al comma 4.3 del MR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[1Va] + [1Vb] + [1Vc] + [1Vd] + [1Ve] + [1Vf] + [1Vg] + [1Vh] + [1Vi] + [1Vj] + [1Vk] + [1Vl] + [1Vm] + [1Vn] + [1Vo] + [1Vp] + [1Vq] + [1Vr] + [1Vs] + [1Vt] + [1Vu] + [1Vv] + [1Vw] + [1Vx] + [1Vy] + [1Vz] + [1Va1] + [1Va2] + [1Va3] + [1Va4] + [1Va5] + [1Va6] + [1Va7] + [1Va8] + [1Va9] + [1Va10] + [1Va11] + [1Va12] + [1Va13] + [1Va14] + [1Va15] + [1Va16] + [1Va17] + [1Va18] + [1Va19] + [1Va20] + [1Va21] + [1Va22] + [1Va23] + [1Va24] + [1Va25] + [1Va26] + [1Va27] + [1Va28] + [1Va29] + [1Va30] + [1Va31] + [1Va32] + [1Va33] + [1Va34] + [1Va35] + [1Va36] + [1Va37] + [1Va38] + [1Va39] + [1Va40] + [1Va41] + [1Va42] + [1Va43] + [1Va44] + [1Va45] + [1Va46] + [1Va47] + [1Va48] + [1Va49] + [1Va50] + [1Va51] + [1Va52] + [1Va53] + [1Va54] + [1Va55] + [1Va56] + [1Va57] + [1Va58] + [1Va59] + [1Va60] + [1Va61] + [1Va62] + [1Va63] + [1Va64] + [1Va65] + [1Va66] + [1Va67] + [1Va68] + [1Va69] + [1Va70] + [1Va71] + [1Va72] + [1Va73] + [1Va74] + [1Va75] + [1Va76] + [1Va77] + [1Va78] + [1Va79] + [1Va80] + [1Va81] + [1Va82] + [1Va83] + [1Va84] + [1Va85] + [1Va86] + [1Va87] + [1Va88] + [1Va89] + [1Va90] + [1Va91] + [1Va92] + [1Va93] + [1Va94] + [1Va95] + [1Va96] + [1Va97] + [1Va98] + [1Va99] + [1Va100]</b>	<b>782.286</b>	<b>275.957</b>	<b>1.058.243</b>	<b>807.280</b>	<b>284.454</b>	<b>1.091.734</b>	<b>800.942</b>	<b>283.822</b>	<b>1.084.744</b>	<b>797.085</b>	<b>282.177</b>	<b>1.079.262</b>
<b>[1Va] + [1Vb] + [1Vc] + [1Vd] + [1Ve] + [1Vf] + [1Vg] + [1Vh] + [1Vi] + [1Vj] + [1Vk] + [1Vl] + [1Vm] + [1Vn] + [1Vo] + [1Vp] + [1Vq] + [1Vr] + [1Vs] + [1Vt] + [1Vu] + [1Vv] + [1Vw] + [1Vx] + [1Vy] + [1Vz] + [1Va1] + [1Va2] + [1Va3] + [1Va4] + [1Va5] + [1Va6] + [1Va7] + [1Va8] + [1Va9] + [1Va10] + [1Va11] + [1Va12] + [1Va13] + [1Va14] + [1Va15] + [1Va16] + [1Va17] + [1Va18] + [1Va19] + [1Va20] + [1Va21] + [1Va22] + [1Va23] + [1Va24] + [1Va25] + [1Va26] + [1Va27] + [1Va28] + [1Va29] + [1Va30] + [1Va31] + [1Va32] + [1Va33] + [1Va34] + [1Va35] + [1Va36] + [1Va37] + [1Va38] + [1Va39] + [1Va40] + [1Va41] + [1Va42] + [1Va43] + [1Va44] + [1Va45] + [1Va46] + [1Va47] + [1Va48] + [1Va49] + [1Va50] + [1Va51] + [1Va52] + [1Va53] + [1Va54] + [1Va55] + [1Va56] + [1Va57] + [1Va58] + [1Va59] + [1Va60] + [1Va61] + [1Va62] + [1Va63] + [1Va64] + [1Va65] + [1Va66] + [1Va67] + [1Va68] + [1Va69] + [1Va70] + [1Va71] + [1Va72] + [1Va73] + [1Va74] + [1Va75] + [1Va76] + [1Va77] + [1Va78] + [1Va79] + [1Va80] + [1Va81] + [1Va82] + [1Va83] + [1Va84] + [1Va85] + [1Va86] + [1Va87] + [1Va88] + [1Va89] + [1Va90] + [1Va91] + [1Va92] + [1Va93] + [1Va94] + [1Va95] + [1Va96] + [1Va97] + [1Va98] + [1Va99] + [1Va100]</b>	<b>782.286</b>	<b>275.957</b>	<b>1.058.243</b>	<b>807.280</b>	<b>284.454</b>	<b>1.091.734</b>	<b>800.942</b>	<b>283.822</b>	<b>1.084.744</b>	<b>797.085</b>	<b>282.177</b>	<b>1.079.262</b>



Grandezze fisico-tecniche	2022		2023		2024		2025					
	Comune di Belluno		Comune di Belluno		Comune di Belluno		Comune di Belluno					
raccolta differenziata $\Sigma$		73%		73%		73%		73%				
$q_{2,2}$ km		1.824,20		1.824,20		1.824,20		1.824,20				
costo unitario effettivo - CUEff (€ce-1/1kg)		52,32		54,02		58,01		58,88				
Benchmark di riferimento (cent/Aq) (tab. bisogno standard/costo medio settore)		34,41		34,41		34,41		34,41				
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$		-0,10		-0,10		-0,10		-0,10				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$		-0,10		-0,10		-0,10		-0,10				
Totale $\gamma$		-0,20		-0,20		-0,20		-0,20				
<b>Coefficiente di gradualità (1+<math>\gamma</math>)</b>		0,80		0,80		0,80		0,80				
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
$pf_p$		1,7%		1,7%		1,7%		1,7%				
coefficiente di recupero di produttività $X_p$		0,20%		0,20%		0,20%		0,20%				
coeff. per l'inglobamento previsto dalla qualità $QI_p$		4,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_p$		2,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita della tariffa <math>\rho</math></b>		<b>7,55%</b>		<b>1,50%</b>		<b>1,50%</b>		<b>1,50%</b>				
$(1+\rho)$		1,0765		1,0150		1,0150		1,0150				
$\Sigma I_p$		1.038.243		1.091.236		1.084.744		1.079.242				
$\Sigma IV_{p,1}$		758.133		540.271		543.376		577.927				
$\Sigma IV_{p,2}$		227.216		497.972		510.221		504.837				
$\Sigma I_{p,1}$		965.349		1.058.243		1.074.117		1.084.744				
$\Sigma I_{p,2} / \Sigma I_{p,1}$		1,0740		1,0314		1,0099		0,9149				
$\Sigma I_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		1.058.243		1.074.117		1.084.744		1.079.242				
delta ( $\Sigma I_{p,2} - \Sigma I_{max}$ )		-		17.874		-		-				
Iva dopo distribuzione della $(\Sigma I_{p,2} - \Sigma I_{max})$	509.337	50.134	540.271	516.171	48.225	543.394	525.268	52.539	577.927	524.095	52.409	574.504
Ira dopo distribuzione della $(\Sigma I_{p,2} - \Sigma I_{max})$	373.841	225.023	497.972	279.084	231.437	510.221	275.554	231.284	504.837	272.991	229.747	502.758
<b>Ira+Iva dopo distribuzione della <math>(\Sigma I_{p,2} - \Sigma I_{max})</math></b>	<b>787.286</b>	<b>275.957</b>	<b>1.058.243</b>	<b>794.255</b>	<b>279.842</b>	<b>1.074.117</b>	<b>800.942</b>	<b>263.822</b>	<b>1.084.744</b>	<b>797.085</b>	<b>282.172</b>	<b>1.079.242</b>
Debitazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/08/2021 - parte variabile			2.445			2.445			2.445			2.445
Debitazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/08/2021 - parte fissa			-			-			-			-
<b><math>\Sigma IV_p</math> (tabella delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/08/2021)</b>			557.827			560.932			575.483			574.060
<b><math>\Sigma F_p</math> (tabella delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/08/2021)</b>			497.972			510.221			504.837			502.758
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/08/2021</b>			<b>1.055.799</b>			<b>1.071.153</b>			<b>1.080.320</b>			<b>1.076.818</b>
Attività esterna Ciclo Integrato RU			-			-			-			-







		2020
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV <sub>2020</sub>	238.682
	TF <sub>2020</sub>	715.743
	T <sub>2020</sub>	954.425
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q <sub>2020</sub>	1.824
	CU <sub>eff2020</sub> [cent€/kg]	52,32
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	34,41

		Coeff > Benchmark	Coeff ≤ Benchmark
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+Y <sub>a</sub> ) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X <sub>a</sub> ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X <sub>a</sub> ≤ 0,3%
	LIVELLO AVANZATO (1+Y <sub>a</sub> ) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X <sub>a</sub> ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività: X <sub>a</sub> = 0,1%

		intervallo di riferimento	2022
X <sub>a</sub>	0,1% < X <sub>a</sub> ≤ 0,3%		0,20% ←
		valore massimo	2022
C <sub>116a</sub>	1,1%		0,0% ←

coefficiente C<sub>116a</sub>

## SINTESI DEI PARAMETRI LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE ANNO 2022

Verifica del limite di crescita				Parametro
ripia				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>a</sub>	(valore in detrazione)			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q <sub>La</sub>				4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P <sub>Ga</sub>				2,05%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116				0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>				<b>7,55%</b>
<b>(1+p)</b>				<b>1,0755</b>
∑Ta				1.058.243
∑TVa-1				258.133
∑TFa-1				727.216
∑Ta-1				985.349
∑Ta/∑Ta-1				1,0740
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				1.058.243
delta (∑Ta-∑Tmax)				-
<b>Quadro riepilogativo</b>	<b>Costi del Gestore (IVA esclusa)</b>	<b>Costi del Comune (compresa IVA del gestore)</b>	<b>Totale PEF</b>	
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	509.337	50.934	560.271	
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	272.949	225.023	497.972	
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	782.286	275.957	1.058.243	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile				2.445
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa				-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				557.827
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				497.972
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				1.055.799

Parametri finali per la determinazione delle Tariffe UD - UND Anno 2022 - (Ruolo TARI)



**Utenze non domestiche**

Cat.	Descrizione	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	K Fissa	K Varia
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,76	2,16	0,66	5,62
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,26	2,77	0,85	7,2
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,3	1,6	0,49	4,16
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,96	4,87	1,49	12,65
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,26	2,78	0,85	7,23
7	CASE DI CURA E RIPOSO	2,55	3,16	0,96	8,2
8	UFFICI E AGENZIE	2,9	3,56	1,09	9,25
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,41	1,74	0,53	4,52
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,93	3,61	1,1	9,38
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,19	3,92	1,2	10,19
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,66	3,29	1	8,54
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,16	3,89	1,19	10,1
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,34	2,89	0,88	7,5
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,66	3,28	1	8,52
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	19,02	23,38	7,15	60,75
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	10,19	18,25	3,83	47,42
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	7,07	8,69	2,66	22,57
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6,36	7,83	2,39	20,35
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	23,24	28,58	8,74	74,25
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,43	4,22	1,29	10,96
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,3	1,6	0,49	4,16

Gesenu S.p.a. Ufficio Tari  
 Dott.ssa Annalisa Maccarelli



Perugia, 26/05/2022

Comune di Bettona

Pec: segreteria@pec.comune.bettona.pg.it

**OGGETTO: TARIFFE TARI 2022**

La situazione attuale di gestione dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati nel Comune di Bettona è la seguente: utenze attive n. **2.240**, di cui **1.930** domestiche e **310** non domestiche.

Si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2022, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2022.

Come stabilito dall'art. 5 comma 1 allegato E del Contratto di servizio, le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali nel modo seguente.

Il PEF da finanziare con emissione di avvisi di pagamento è pari a € **1.006.298**.

I **costi fissi** sono ripartiti nella misura del **44,57%** e quelli **variabili** nella misura del **55,43%**.

Il gettito delle **utenze domestiche** è stato indicato nella misura del **72%**.

Sono state, quindi, calcolate le voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza.

**Utenze domestiche**

Cat.	Descrizione	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	K Fissa	K Varia
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,90	122,50	0,82	1,00
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	1,01	220,51	0,92	1,80
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	1,14	245,01	1,03	2,00
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,21	269,51	1,10	2,20
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,29	355,26	1,17	2,90
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,33	416,51	1,21	3,40

GESENU SpA

Sede legale, Uffici, Impianti:

Strada della Molinella, 7 - 06125 Ponte Rio - Perugia

Tel. 075.57431 - Fax 075.5899732

Web: [www.gesenu.it](http://www.gesenu.it) - E-mail: [gesenu@gesenu.it](mailto:gesenu@gesenu.it) - PEC: [gesenu@legalmail.it](mailto:gesenu@legalmail.it)

CAP SOC € 10.000.000,00 i.v. - Cod.Fisc./P.Iva 01162430548 - REA | CCIAA 126603

SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI**COV**  
CERTIQUAUNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018Cert. n. 2  
Cert. n. 30

5522 SA8000

Firmato digitalmente da  
**ANNALISA MACCARELLI**  
Data e ora della firma:  
26/05/2022 13:28:00

